



**COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
PROVINCIA DI FIRENZE**

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 13 del 24 febbraio 2014;
divenuto esecutivo in data 31 marzo 2014.

ART. 1	Istituzione del registro delle unioni civili
ART. 2	Attività di sostegno delle unioni civili
ART. 3	Requisiti delle “unioni civili basate su vincolo affettivo”
ART. 4	Iscrizione nel registro
ART. 5	Cancellazione dal registro
ART. 6	Trattamento dati personali
ART. 7	Norma finale e transitoria

Articolo 1. Istituzione del registro delle unioni civili

1. E' istituito il registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa per gli scopi e le finalità contenute negli artt. 2 e 3 di questo regolamento.
2. La disciplina comunale delle unioni civili ha esclusivamente rilevanza amministrativa ai fini di cui all'art. 2 del presente regolamento.
3. La disciplina comunale delle unioni civili non interferisce in alcun modo con la vigente disciplina normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia e con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

Articolo 2. Attività di sostegno delle unioni civili

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili "due persone maggiorenni" di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela, adozione, tutela, o da altri vincoli giuridici, ma solo da vincoli affettivi coabitanti da almeno un anno ed aventi dimora abituale nello stesso comune, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento Anagrafico della popolazione residente.
2. Il Comune provvede dalla data di approvazione del presente regolamento attraverso singoli atti e disposizioni regolamentari e non, a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio, con particolare riferimento alle aree tematiche di seguito riportate:
 - a) casa;
 - b) sanità e servizi sociali;
 - c) politiche per giovani, genitori e anziani;
 - d) sport e tempo libero;
 - e) scuola e servizi educativi;
 - f) diritti e partecipazione;
 - g) trasporti.Le previsioni già in essere per questo tipo di fattispecie negli atti e nelle disposizioni regolamentari sono fatte salve, e non sono comunque subordinate all'iscrizione al registro in discorso.
3. Gli atti dell'ente devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, con particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.

Articolo 3. Requisiti delle "unioni civili basate su vincolo affettivo"

1. L'Amministrazione Comunale considera "unione civile basata su vincolo affettivo" una relazione di reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dall'art. 4, comma 1 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il riferimento alla famiglia anagrafica espresso nell'art. 4 del DPR 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. Il riferimento al vincolo affettivo sussiste anche nel caso in cui tale vincolo sia finalizzato a soddisfare ragioni di assistenza morale e materiale.
3. L'ufficio comunale competente verifica la sussistenza del presupposto della coabitazione, da almeno un anno, e dimora abituale di cui all'art. 4 DPR 223/1989 delle persone che richiedono l'attestato.

Articolo 4. Iscrizione nel registro

1. L'iscrizione nel registro avviene esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune di San Casciano in Val di Pesa congiuntamente dagli interessati aventi i requisiti indicati nei precedenti articoli.
2. L'iscrizione al registro non può essere avanzata da coloro che facciano parte di una diversa unione civile, i cui effetti siano ancora in essere al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.
3. La domanda deve contenere l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'assenza delle cause impeditive indicate dal presente regolamento.

Articolo 5. Cancellazione dal registro

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di San Casciano in Val di Pesa, determina la cancellazione d'ufficio dal registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. L'unione civile cessa d'ufficio con la morte di una delle parti.
4. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale venga a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non sia stata resa la prescritta comunicazione, tale violazione viene sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente concessi senza averne il diritto.
5. Nel caso in cui l'ufficio competente abbia provveduto d'ufficio alla cancellazione dal registro, il provvedimento di cancellazione dovrà essere comunque comunicato agli interessati.

Articolo 6. Trattamento dati personali

1. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo delle unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Articolo 7. Norma finale e transitoria.

1. Con successiva deliberazione di Giunta Comunale verrà si provvederà all'organizzazione del registro, alla creazione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione.